

Roma, 8 Aprile 2019 - Prot. 44/2019.

Calcolo del Periodo di comporta in uno specifico caso

(Rif. CCNL "Servizi" del 30/10/2012)


Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, di seguito anche denominata solo "Commissione Bilaterale", ha ricevuto dalla Società "C4 Srl", la seguente richiesta:

*** Quesito ***

Si chiede di precisare il periodo di comporta ai sensi dell'art. 99 del CCNL "Servizi" maturato da una Lavoratrice assunta il 27/11/2012 e licenziata l'8/5/2018 (per aver superato il periodo di comporta, avendo complessivamente utilizzato 185 giorni di malattia).

*** Rilievi preliminari della Commissione Bilaterale ***

- a) In data 30 Ottobre 2012 le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEDEC e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, hanno sottoscritto il **CCNL "Servizi"** (di seguito anche solo richiamato come "CCNL").
- b) L'articolo 99 del CCNL prevedeva che un lavoratore con oltre due anni di anzianità maturasse il diritto al mantenimento del posto *per assenze, anche non continuative o eventi morbosi diversi, per **120 giorni solari**, con l'incremento di **20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio**, ma con il **limite di 365 giorni di prognosi complessiva**, fermo restando che il computo va effettuato all'interno dell'arco temporale mobile di **5 anni**, sempre decorrenti a ritroso dall'inizio dell'ultimo episodio morboso*, determinando così il seguente periodo di comporta, di seguito precisato per il primo biennio e per i successivi anni compiuti di anzianità lavorativa del Dipendente:
- Fino a 2 anni d'anzianità: 120 giorni complessivi;
 - Al 3° anno d'anzianità: 120 + 20 = 140 giorni complessivi;
 - Al 4° anno d'anzianità: 120 + 20 + 20 = 160 giorni complessivi;
 - Al 5° anno d'anzianità: 120 + 20 + 20 + 20 = 180 giorni complessivi;
 - e così via, fino al massimo di 365 giorni solari complessivi.
- c) Le Parti sottoscrittrici il CCNL hanno quindi contrattualmente previsto un periodo di comporta, ovvero di conservazione del rapporto di lavoro in caso di assenza per malattia non professionale, direttamente proporzionato all'anzianità di servizio del Dipendente. Superato il periodo di conservazione del rapporto, in caso di perdurante assenza per malattia o di nuova prognosi, entro il momento di maturazione del successivo scaglione annuale di comporta, l'Azienda può recedere dal Contratto "per superamento del periodo di comporta", nel rispetto delle condizioni previste all'art. 99 del CCNL Servizi.



Roma, 8 Aprile 2019 - Prot. 44/2019.

- d) Nel caso richiesto, dal 27 novembre 2012 fino alla data dell'8 maggio 2018, la Lavoratrice aveva maturato **5 anni, 5 mesi e 12 giorni di anzianità lavorativa** e, pertanto, ai fini del comparto contrattuale l'anzianità maturata di **5 anni compiuti**.
- e) Ai sensi dell'art. 99 del CCNL Servizi, ciascun evento morboso si computa per sommatoria dei giorni solari di prognosi, dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Resta inteso che, il computo di ciascuna prognosi è senza soluzione di continuità e, quindi, comprende gli eventuali giorni di riposo o di festività cadenti nel periodo di malattia, fino al giorno di effettiva ripresa del lavoro o, nel caso di assenza perdurante, fino al termine della prognosi in corso. Il periodo complessivo di malattia, si ottiene, quindi, sommando i computi di ciascun evento intervenuto nell'arco temporale di riferimento contrattuale (*ultimi 5 anni o, in caso di minore anzianità, l'intera anzianità lavorativa del Dipendente*) alla prognosi in corso. Ciò, mentre l'arco temporale di riferimento decorre, a ritroso, dall'inizio dell'ultimo episodio morboso.

* Parere della Commissione Bilaterale *

Premesso tutto quanto sopra precisato, questa Commissione Bilaterale d'Interpretazione Contrattuale emette la seguente **Interpretazione Esplicativa ed Esplicitiva** sul computo del periodo di comparto ex art. 99 del CCNL "Servizi", in riferimento al caso specifico proposto.

1) **Calcolo del periodo di comparto di comparto contrattuale nel caso proposto**

Il calcolo del periodo di comparto contrattuale riferito al caso proposto è precisato nella successiva Tabella A.

Tab. A: Periodo di comparto contrattuale per Lavoratrice con 5 anni, 5 mesi e 12 giorni di anzianità di servizio

Descrizione	Giorni Solari
a) Fino a 2 anni d'anzianità:	120 giorni complessivi
b) Oltre 2 anni d'anzianità: <i>incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite complessivo di 365 giorni</i>	
• Nel 5° anno d'anzianità:	$120 + 20 + 20 + 20 =$ 180 giorni complessivi



Roma, 8 Aprile 2019 - Prot. 44/2019.


Pertanto, dal 27/11/2017 e fino al 26/11/2018, la Lavoratrice aveva diritto a **180 giorni** di comporto contrattuale.

Ne consegue che, se all'atto del licenziamento i periodi di malattia della stessa fossero stati complessivamente superiori a giorni 180, come dichiarato nel quesito proposto, il licenziamento sarebbe, per tale clausola, giustificato.


Roma, 8 Aprile 2019.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)



Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

